

N. 11640/2018 R.G.L.



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Decreto ex art. 28 L. 300/70

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 11640/2018 RGL pendente

tra

A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI

E

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

LA VERITÀ S.r.l.

PANORAMA S.r.l.

SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l.

sciogliendo la riserva assunta, sentiti i procuratori delle parti che discutevano la causa e concludevano come in atti, così provvede;

FATTO E DIRITTO

Con il depositato ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI conveniva in giudizio ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., LA VERITÀ S.r.l., PANORAMA S.r.l. e SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l., chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“dichiarare la natura antisindacale dei comportamenti delle società convenute così come meglio descritti in narrativa, consistenti in particolare:

- nell'indebita attivazione della procedura ex art. 47 L. 428/90, pur in assenza dei necessari presupposti di legge;

- nell'aver fornito al sindacato, in sede di apertura della procedura e di gestione della stessa, informazioni parziali e/o inesatte in ordine alle materie che devono costituire per legge oggetto di informazione e consultazione;

- nell'aver avviato e concluso, nel corso della procedura, trattative individuali con i giornalisti coinvolti, finalizzate sia alla risoluzione incentivata dei rapporti di lavoro



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f285ec80211a0269e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

che al passaggio alle dipendenze del cessionario con rinuncia ai diritti sanciti dall'art. 2112 c.c.;

- in generale, nell'aver precluso al sindacato di esercitare il ruolo di tutela previsto dalla legge;

2. adottare ogni più opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale e in particolare:

- ordinare alle società di revocare la cessione del presunto "ramo d'azienda" costituito dalla testata Panorama o quanto meno e dei contratti di lavoro dei relativi addetti, ordinando alla società AME di riprendere a suo carico tutti i relativi rapporti di lavoro (o, in subordine, dei giornalisti il cui rapporto di lavoro è stato disposto senza ottenere il loro consenso);

- ordinare alle società Servizi Editoriali e Panorama Srl di attribuire ai giornalisti passati alle loro dipendenze un trattamento economico e normativo non inferiore a quello di cui godevano presso AME prima della sottoscrizione dei verbali di conciliazione firmati dopo l'avvio della procedura ex art. 47 L. 428/90;

- ordinare alle società convenute, in caso di avvio di ulteriori procedure ex art. 47 L. 428/90, di fornire alle OO.SS. informazioni esaustive, corrispondenti al vero e comunque tali da consentire alle OO.SS. di esercitare il ruolo di controllo e tutela degli interessi dei lavoratori;

- ordinare alle convenute di non reiterare i comportamenti ritenuti antisindacali;

- disporre la pubblicazione del provvedimento sulla testata Panorama, e sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, a spese delle società convenute"; con vittoria di spese.

Si costituivano ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., LA VERITÀ S.r.l., PANORAMA S.r.l. e SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l., con il deposito di articolate memorie, con cui chiedevano il rigetto del ricorso avverso, con vittoria di spese.

Veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. All'udienza di discussione, i procuratori delle parti discutevano quindi la causa, concludendo come in atti. Il Giudice si riservava.

Il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.

In diritto, giova premettere che, l'art. 47, rubricato "Trasferimenti di azienda", della Legge del 29/12/1990 - N. 428, stabilisce quanto segue:



“1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

- a) la data o la data proposta del trasferimento;*
- b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;*
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;*
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.*

1-bis.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.



4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

5. Qualora il trasferimento riguardi [aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o] imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

5-bis.

5-ter.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile”.



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f285ec80211a026e9e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

Richiamata la previsione normativa applicabile al caso di specie, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere, che sono documentali o pacifici, devono essere di seguito così ricostruiti su tali basi.

Premesso che pacificamente la rivista Panorama all'epoca di ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. risultava essere fortemente in perdita, al punto di essere i relativi giornalisti coinvolti nel contratto di solidarietà (doc. 1 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.), con lettera del 28 settembre 2018, la società appena citata comunicava, ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e dell'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, quanto segue:

"1) La ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. intende vendere alla VERITÀ S.r.l. (che ha formulato una proposta vincolante riservandosi la facoltà di nomina ex articolo 1401 c.c.) il ramo d'azienda rappresentato dalla testata Panorama.

2) la proposta irrevocabile formulata dalla promissaria acquirente è subordinata al positivo avveramento delle condizioni sospensive apposte all'offerta.

Al riguardo la proponente ha specificato che, qualora entro la data del trasferimento le condizioni sospensive non dovessero essersi integralmente avverate, la proposta dovrà ritenersi venuta meno ed in ogni caso priva di qualsivoglia effetto.

3) in conseguenza della cessione verranno trasferiti alle dipendenze della cessionaria 30 dipendenti (24 giornalisti, escluso il direttore, oltre a 6 impiegati grafico editoriali) addetti alla suddetta testata, compresi i nove dipendenti (di cui cinque giornalisti) della UOR grafica di Panorama (...), dedicati a tale settimanale.

4) secondo la proposta il trasferimento dovrà perfezionarsi, subordinatamente al verificarsi delle condizioni, entro il 1° novembre 2018.

5) i motivi del programmato trasferimento sono da ricondursi, per quanto concerne Mondadori, al processo di riorganizzazione e razionalizzazione in atto nel proprio business periodici, non ritenendosi più strategico e coerente con il portafoglio prodotti della società il news magazine Panorama (...) (Documento 2 fascicolo di parte ricorrente).

A sua volta, con lettera parimenti del 28 settembre 2018, LA VERITÀ S.r.l. comunicava alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 47 legge 428-1990, che

"siamo con la presente a comunicare che LA VERITÀ S.r.l., riservandosi ex articolo 1401 c.c. la facoltà di nominare altre società di capitali (...), intende acquistare da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., che intende vendere, il ramo d'azienda costituito dai rapporti giuridici, i beni, materiali e immateriali, la testata, il personale



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f285ec8f0211a0269e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

dipendente impiegato nonché i contratti per l'esercizio del periodico Panorama e del relativo sito Internet, l'archivio delle pagine redazionali dal periodico n. 1 del 2001, i nomi di dominio, i contratti di abbonamento, i contenuti e i costi di borderò (in seguito: "il ramo d'azienda") in vigore alla data di efficacia del trasferimento.

L'offerta irrevocabile a tal fine formulata è subordinata al positivo avveramento delle condizioni sospensive della proposta.

La proponente, anche per conto della-e designanda-e società cessionaria-e, ha precisato alla ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., che, qualora entro la data del closing, le condizioni sospensive non dovessero essersi integralmente avverate, la proposta dovrà ritenersi venuta meno ed in ogni caso priva di qualsivoglia effetto, fatto salvo ogni ulteriore, comunque diverso, accordo eventualmente tra le stesse successivamente intervenuto.

La proponente si è riservata di designare, quali cessionarie, due distinte società, qualora si realizzi la configurabilità di due distinti rami di azienda. In tal caso, ogni riferimento al ramo di azienda ai sensi della presente comunicazione è da intendersi come riferito a ciascun singolo ramo individuato quale articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata.

Conseguentemente, al fine di ottemperare correttamente alle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge 29/12/1990 n. 428 (...) si precisa quanto segue:

A) data prevista del trasferimento:

secondo la proposta non potrà eccedere il prossimo 1 novembre 2018, da intendersi quale termine essenziale anche per l'avveramento integrale di tutte le condizioni sospensivamente contenute nell'offerta nonché ad avvenuto espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla legge al fine del perfezionamento dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda.

B) motivi del programmato trasferimento:

è intenzione del soggetto dichiaratosi interessato al trasferimento del ramo dell'azienda, integrare l'offerta dell'attività del gruppo alla community del pubblico di riferimento nello specifico segmento dell'editoria periodica con pubblicazione di magazine dedicati ad attualità, politica, società, ed economia rilanciando la testata di cui riconosce rilevanti potenzialità di crescita e sviluppo.

C) conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori:



la proponente proseguirà il rapporto di lavoro con ciascuno dei n. 30 lavoratori con rapporto di lavoro subordinato addetti al ramo ed in essere alla data di efficacia, di cui:

24 addetti, con inquadramento nel contratto nazionale di lavoro giornalistico;

6 addetti con inquadramento nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali (...).

In tale contesto, pertanto, verranno trasferiti alla cessionaria anche i nove dipendenti (di cui cinque giornalisti tra quelli di cui sopra) della UOR grafica di Panorama (...).

La direzione della testata sarà affidata ad altro soggetto che sarà individuato dal nuovo editore.

La proponente applica agli stessi C.C.N.L. applicati da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. Non prevede l'applicazione degli accordi collettivi territoriali e-o di secondo livello e non ha stipulato accordi integrativi a livello aziendale.

D) eventuali misure nei confronti dei lavoratori

i contratti di lavoro del personale dipendente interessato al trasferimento proseguiranno, senza soluzione di continuità, nei confronti della società cessionaria che procederà all'assunzione tramite passaggio diretto.

Il TFR e ogni altro istituto di carattere retributivo, diretto e/o indiretto (...), maturato fino alla data prevista del trasferimento e non ancora liquidato sarà compreso dell'oggetto del trasferimento alla cessionaria.

La sede prevista sarà in Milano.

La proponente, comunque, è disponibile, per un periodo di 24 mesi dalla data di efficacia, a prevedere di non trasferire unilateralmente la sede di lavoro dei dipendenti oltre 40 km dall'attuale. (...) (Documento 2 fascicolo di parte ricorrente).

In data 3 ottobre 2018, A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI inviava il seguente comunicato sindacale d'assemblea (documento 5 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.):

“l'assemblea dei giornalisti Mondadori riunitasi d'urgenza oggi, ha appreso dal CDR con preoccupazione e rabbia la nuova aggressione al lavoro dei giornalisti e ai loro salari. Dopo che Panorama (...) è stata ufficialmente dichiarata in vendita, con l'arrivo dell'offerta vincolante de LA VERITÀ S.r.l. (...) Ieri è stata espressa da venditore e acquirente la “condicio sine qua non” di quest'operazione: un drastico abbassamento degli stipendi!



Già prima dell'estate abbiamo visto e vissuto la vicenda dei colleghi di TUSTYLE e Confidenze che (...) hanno dovuto decurtarsi gli stipendi con una media del 30%. E da quel momento in poi tutti i giornalisti italiani hanno visto ripetere come un mantra questa percentuale da innumerevoli editori italiani per le loro testate (...).

E questa stessa percentuale potrebbe essere presumibilmente riproposta anche ai colleghi di Panorama. (...) s'intravede in Mondadori l'intenzione di chiedere nuovi sacrifici definitivi ai giornalisti-al momento già in solidarietà (...)

È ora di finirla di affrontare le difficoltà economiche mettendo mano esclusivamente al costo del lavoro giornalistico (...) Abbassando indiscriminatamente e a vita gli stipendi dei giornalisti" (documento 5 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.).

Con lettera datata 3 ottobre 2018, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, scrivendo anche per conto della ricorrente, rappresentava alle resistenti ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e LA VERITÀ S.r.l. quanto segue. Preso atto delle comunicazioni del 28 settembre, il sindacato esprimeva le sue *"perplexità sull'esistenza di condizioni sospensive, contenute nella proposta della cessionaria LA VERITÀ S.r.l., al verificarsi delle quali l'offerta di acquisto sarebbe vincolata.*

Al fine di favorire un serio e completo confronto sindacale nel rispetto degli articoli 47 della legge 428 del 1990 e 2112 c.c., vi invitiamo anche a nome della ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI che legge in copia, di rendere note le suddette condizioni e, in particolare, l'incidenza che esse potranno avere sui trattamenti economici e normativi dei giornalisti interessati dalle operazioni (...). (Documento 3 fascicolo di parte ricorrente).

Facevano quindi seguito gli incontri tra la ricorrente, da una parte, e ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e LA VERITÀ S.r.l., dall'altra, ai sensi dell'articolo 47 citato, nelle date del 10, 18 e 26 ottobre 2018.

Il giorno successivo al primo incontro, in data 11 ottobre 2018, Ansa diffondeva il comunicato sindacale, per cui *"i giornalisti di Panorama hanno proclamato lo sciopero immediato per protestare contro le condizioni imposte dall'acquirente LA VERITÀ S.r.l.. È quanto si legge in un comunicato sindacale firmato dalla redazione del settimanale di Segrate".* Quest'ultimo veniva integralmente ritrascritto: *" l'assemblea di redazione di Panorama (...) Ascoltato il resoconto della (...) ALG e del CDR Mondadori sull'incontro avvenuto il 10 ottobre in relazione alla vendita della testata, rigetta all'unanimità le condizioni imposte dalla società acquirente LA VERITÀ S.r.l."*. Prosegue il comunicato



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: f285ec80211a026e9e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

Ansa: *"le clausole (...) prevedono una riduzione in media del 45% della retribuzione, con umiliante azzeramento delle qualifiche e senza garanzie di durata del perimetro occupazionale". "Tali condizioni (...) non previste dalle norme per la cessione del ramo d'azienda e mai applicate ad una vendita di testata della Mondadori, sono un ignobile tentativo di ricattare i giornalisti dopo anni di lavoro con la minaccia della chiusura" (...)"* (Documento 6 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.). Il citato comunicato veniva poi prodotto in corso di causa.

È altresì pacifico che, nelle date dei giorni 20,22 e 24 ottobre, i giornalisti interessati dalla cessione di ramo d'azienda, incontravano individualmente il cessionario per definire le condizioni di lavoro alle quali sarebbe avvenuto il loro passaggio a seguito dell'operazione oggetto di causa.

Con lettera del 24 ottobre 2018, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si doleva del fatto che *"in sede di colloqui individuali (20 22 e il 24 ottobre us) tra i singoli giornalisti interessati dal trasferimento del ramo d'azienda costituito dalla testata Panorama e il cessionario, quest'ultimo non ha fornito ai singoli, nonostante le reiterate richieste del CDR, alcun documento scritto attestante l'entità della retribuzione annua lorda che questi andrebbero a percepire nel caso in cui il trasferimento divenisse effettivo.*

Pertanto, anche al fine di consentire, venerdì 26 ottobre pv, l'eventuale sottoscrizione dei verbali di conciliazione e di favorire un serio e completo confronto sindacale, vi invitiamo, anche a nome delle Associazioni Regionali Di Stampa, del comitato e del fiduciario di redazione che leggono in copia, a fornire, in tempi brevi, la richiesta documentazione" (documento 7 fascicolo di parte ricorrente).

In data 25 ottobre 2018, l'ufficio legale della Federazione nazionale della stampa italiana trasmetteva a ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e a LA VERITÀ S.r.l. il testo dei verbali di conciliazione, rivisto con modifiche alle clausole ivi contenute (documento 7 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.).

Con lettere datate 24-25 ottobre 2018, LA VERITÀ S.r.l. informava i singoli giornalisti, delle condizioni di lavoro loro proposte, da perfezionare anteriormente al trasferimento di ramo d'azienda, in funzione della conclusione di tale contratto (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente LA VERITÀ S.r.l., PANORAMA S.r.l. e SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l.).

Con la missiva del 26 ottobre 2018, LA VERITÀ S.r.l. e ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. comunicavano l'avvenuta esperita procedura di cui



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: f285ec80211a026e997ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

all'articolo 47 legge 428-90: *"Le società confermano le informazioni contenute nelle comunicazioni di avvio della procedura ex articolo 47L 428-90 e quelle ulteriori illustrate in occasione degli incontri tenutisi nei giorni 10-18 e 26 ottobre 2018, data di conclusione della procedura per esperimento dei termini di legge.*

La società offerente precisa di aver indicato quale soggetto cessionario della testata la neo costituita società Panorama S.r.l. e di aver già illustrato, ai singoli interessati, il dettaglio delle condizioni-già oggetto di comunicazione alle parti della presente procedura-sia economiche che contrattuali e normative proposte, in caso di perfezionamento del trasferimento, ove già in essere all'atto di efficacia dello stesso, prevista alla data dell'11 11 2018.

Le società confermano, come già emerso nel confronto e oggetto dell'esame congiunto, la propria disponibilità a raccogliere le adesioni di singoli giornalisti nell'ambito di un verbale di conciliazione individuale, comprendente le garanzie aggiuntive e di stabilità, già illustrate in occasione dei precedenti incontri, da formalizzarsi entro una delle date previste, ossia nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Decorso detto termine Panorama S.r.l. verificherà l'azzeramento delle condizioni sospensive apposte all'offerta irrevocabile presentata ai fini del trasferimento" (doc. 8 fascicolo di parte ricorrente).

In data 27 ottobre 2018, il Presidente della attuale ricorrente scriveva, a mezzo e-mail, a ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e a LA VERITÀ S.r.l., con riguardo al contenuto dei verbali di conciliazione che i giornalisti avrebbero sottoscritto: *"in merito alle conciliazioni individuali da voi richieste ai giornalisti di Panorama vi ricordiamo che, in questi giorni, vi abbiamo chiesto più volte di trasmettere il testo con congruo anticipo, sia ai colleghi che alle strutture sindacali.*

Vogliamo verificare la congruità dei 24 testi con quanto affermato in sede FIEG e nel corso dei contatti intercorrenti in queste ore nella mattina di lunedì, quando il conciliatore incaricato dalla nostra Associazione sarà fisicamente presente nella nostra sede di viale (...).

Vi chiediamo quindi, cortesemente, di rinviare gli appuntamenti che ci risulta abbiate già preso per la mattinata di lunedì (...)" (Documento 8 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.).

In pari data, ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. rispondeva a A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI, nei termini seguenti: *"ho appurato che nella giornata di oggi gli avvocati si sono sentiti, scambiandosi tutte le informazioni*



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: f285ec80211a0269e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483ee32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

necessarie alla formulazione di un testo condiviso. Propongo di mantenere gli incontri programmati lunedì mattina in FIEG, lasciando ovviamente agli interessati il tempo di prendere visione delle transazioni con l'assistenza dei vostri esperti. La presenza di entrambe le parti (sindacato e aziende) può favorire la soluzione dell'eventuale insorgenza di dubbi. (...)" (Documento 8 fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.).

Con la comunicazione del 30 ottobre 2018, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, anche a nome delle associazioni regionali di stampa, del comitato del fiduciario di redazione, osservava quanto segue: *"contestiamo il contenuto della comunicazione di esperita procedura ex articolo 47 L 428-90, da voi inviatoci in data 26/10/2018, al termine dell'incontro di esame congiunto tenutosi in sede FIEG.*

In particolare, come ampiamente dedotto nel corso dell'esame congiunto, evidenziando che, cedente e cessionario, ognuno per proprio conto, nell'ambito della procedura ex articolo 47 legge 428-90, devono rispettare l'obbligo di informativa previsto dalla normativa, informativa che, oltre agli aspetti da voi illustrati, deve riguardare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per tutti i lavoratori interessati dalla procedura. Ricordiamo che tali informazioni, costituendo presupposto per l'esame congiunto, devono essere complete e dettagliate, pena l'inottemperanza agli obblighi legali con la conseguente qualificazione della condotta datoriale come antisindacale.

Ebbene, avete ritenuto conclusa la procedura, nonostante, a tutt'oggi, le parti sindacali, in epigrafe indicate, non conoscano le conseguenze giuridiche ed economiche dell'intero organico della testata Panorama, interessato al trasferimento del ramo d'azienda. Tale circostanza è stata sottolineata in sede di esame congiunto (26/10/2018), ma avete proceduto unilateralmente, incuranti della richiesta sindacale di un serio completo confronto. Oltretutto, sempre in sede di esame congiunto, vi siete rifiutati di fornire alle parti sindacali la necessaria informativa sulle condizioni sospensive apposte al trasferimento del ramo d'azienda.

È evidente, alla luce di quanto esposto, che le informazioni sino ad ora fornite sono parziali, svianti e non veritiere (...)" (Documento 9 fascicolo di parte ricorrente).

Il 31 10 18, rispondevano sia ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., che PANORAMA S.r.l., evidenziando il confronto intercorso nelle tre riunioni, durato oltre il termine di 10 giorni previsto per legge: *"teniamo inoltre a sottolineare che il giorno 26 ottobre vi abbiamo comunque precisato che, nonostante l'esperita procedura, vi*



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f285ec80211a02699e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

avremmo tenuti informati sulle decisioni dei lavoratori. Il tutto, ovviamente, nel rispetto della riservatezza dei dati riguardanti i singoli accordi raggiunti" (documenti 10 e 11 fascicolo di parte ricorrente). Le società manifestavano anche la loro disponibilità ad un incontro in FIEG alle ore 13:45 della medesima giornata, "per riassumere le conseguenze della cessione di azienda".

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. allegava alla memoria le due cessioni di ramo d'azienda, perfezionatesi rispettivamente con PANORAMA S.r.l. e con SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l. (documenti 11 e 11 bis fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.). I due atti notarili venivano registrati in data 7 11 2018, con il passaggio di 12 giornalisti, di cui tre senza previa sottoscrizione di verbale di conciliazione, alle dipendenze di PANORAMA S.r.l. Cinque giornalisti, di cui due senza preventiva sottoscrizione di verbale di conciliazione, passavano alle dipendenze di SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l., unitamente a sei lavoratori cui trova applicazione il contratto grafico e precedentemente appartenenti all'unità operativa redazionale grafica. ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. produceva i verbali di conciliazione sottoscritti (FASC. B fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.), nonché quelli siglati con i sei lavoratori incentivati all'esodo (FASC. C fascicolo di parte ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.).

Ebbene, ricostruiti come sopra i fatti di causa sulla base delle emergenze documentali derivanti dalle produzioni di tutte le parti in causa, deve ritenersi l'infondatezza del ricorso proposto da A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI per le seguenti ragioni.

Giova fin da subito osservare che è, in ogni caso, non meritevole di accoglimento la domanda proposta da A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI di "ordinare alle società di revocare la cessione del presunto "ramo d'azienda" costituito dalla testata Panorama o quanto meno dei contratti di lavoro dei relativi addetti, ordinando alla società AME di riprendere a suo carico tutti i relativi rapporti di lavoro (o, in subordine, dei giornalisti il cui rapporto di lavoro è stato disposto senza ottenere il loro consenso)".

Sul punto, occorre aderire a quanto stabilito dalla Cassazione che, nell'ampia motivazione, che deve essere qui richiamata, escludeva che persino l'assenza della comunicazione di cui all'art. 47 cit., nel caso di specie, invece sussistente, potrebbe ripercuotersi sulla validità del successivo atto negoziale. La Corte stabiliva, infatti, quanto segue:



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: f285ec80211a0269e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

“Né una diversa conclusione potrebbe giustificarsi con riguardo all'asserito mancato esperimento delle procedure di consultazione previste dal menzionato art. 47 (l.n. 428/90), che inficerebbe il contratto di cessione d'azienda. Va, in proposito, ricordato che la legge ha predisposto una serie di limitazioni all'autonomia privata dell'alienante e dell'acquirente già nella fase precedente il trasferimento d'azienda, e nelle quali si riflette la dialettica tra gli opposti interessi alla libertà di iniziativa economica ed alla protezione dei prestatori di lavoro. Le limitazioni più rilevanti, non riscontrabili nella normativa contenuta nell'art. 2112 cod. civ., sono rappresentate indubbiamente dalle innovazioni introdotte dalla legge n.428 del 1990 e, più specificamente, dall'art. 47. In base a tale norma, nel caso in cui si intende effettuare, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. un trasferimento concernente un'azienda in cui siano occupati più di quindici dipendenti, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione - per iscritto -, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, ai sensi dell'art. 19 Stat. Lav., nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette r.s.a. la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione alle associazioni di categoria, che può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale alienante e acquirente aderiscano o conferiscano mandato, deve riguardare:

- a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;*
- b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.*

Dal testo normativo, risulta chiara l'adozione - da parte del legislatore - di quelle tecniche di "procedimentalizzazione" attraverso le quali si mira ad incidere - sia pure in via indiretta - sulle scelte operate dall'imprenditore, tecniche la cui omessa attivazione - da parte dell'acquirente o dell'alienante - costituisce - secondo l'opinione assolutamente prevalente in dottrina - condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n.300/1970. Con la conseguenza che l'inosservanza del comportamento, pur necessitato, da parte del soggetto sul quale incombe l'onere (di informazione e consultazione sindacale), non concreta un illecito, ma esclusivamente la mancata realizzazione dell'interesse del soggetto medesimo. Di modo che il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro costituisce un comportamento che viola un interesse, che la legge identifica non in un interesse individuale ma in quello collettivo dei destinatari



delle informazioni, e cioè i sindacati, i quali, appunto, sono gli unici titolari del diritto a che alienante ed acquirente procedano alla fase di consultazione. Il che esclude che l'osservanza delle procedure sindacali si configuri alla stregua di un presupposto di legittimità - e quindi di un requisito di validità - del negozio traslativo: se infatti le procedure sindacali non hanno ad oggetto il negozio di trasferimento della compagine aziendale, ma le conseguenze che ne derivano, e cioè a dire, i provvedimenti che l'alienante e l'acquirente hanno in animo di adottare successivamente ed in conseguenza del trasferimento, saranno caso mai questi ultimi ad essere interessati dal mancato adempimento degli obblighi imposti dalla legge e non mai il negozio di alienazione dell'azienda [ndr. sottolineatura del giudice scrivente].

Siffatta ricostruzione invalida la tesi dei ricorrenti i quali impropriamente chiedono che, dal mancato rispetto delle procedure indicate nell'art. 47 della legge 428/90, si facciano derivare conseguenze inficianti il negozio traslativo di cui si discute, perché (...) la violazione di dette procedure poteva essere fatta valere, ex art. 28 Stat. Lav., soltanto dalle organizzazioni sindacali competenti” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23 del 04/01/2000, richiamata anche nella sentenza Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 22/08/2005). Considerato, quindi, che, secondo la Cassazione, deve escludersi “che l'osservanza delle procedure sindacali si configuri alla stregua di un presupposto di legittimità - e quindi di un requisito di validità - del negozio traslativo”, la domanda in esame proposta da A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI non può trovare comunque accoglimento.

Per le medesime ragioni, è in ogni caso non meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda proposta da A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI di “ordinare alle società Servizi Editoriali e Panorama Srl di attribuire ai giornalisti passati alle loro dipendenze un trattamento economico e normativo non inferiore a quello di cui godevano presso AME prima della sottoscrizione dei verbali di conciliazione firmati dopo l'avvio della procedura ex art. 47 L. 428/90”: in ogni caso, la condotta antisindacale lamentata non potrebbe determinare alcun effetto sul contenuto delle conciliazioni raggiunte con i lavoratori con riguardo alla misura della loro retribuzione.

Peraltro, sulla impossibilità di accedere, nel caso di specie, ad una pronuncia di revoca degli effetti derivanti dalla cessione, è intervenuto in modo condivisibile e pertinente rispetto al caso di specie, anche il Tribunale di Roma, secondo cui “In una procedura di trasferimento d'azienda ex art. 47 l. n. 428 del 1990 impugnata ex art. 28 l.



Firmato Da: MOLINARI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f285ec80211a0269e97ed150c56e8 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4db3715621221483eae32a00e25de37e
Firmato Da: DE CARLO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 651926d518e46bc94b172fbd7e3c80d

n. 300 del 1970 per omessa informativa alle organizzazioni sindacali, la declaratoria di antisindacalità della condotta consente, in caso di tempestivo ricorso delle oo.ss. alla procedura ex art. 28, di inibire gli effetti della cessione fin tanto che le procedure non siano state debitamente rispettate, mentre, in caso di ricorso intervenuto oltre il decorso dei 25 giorni previsti dall'art. 47 per il perfezionamento della procedura, deve arrestarsi alla mera declaratoria di antisindacalità, senza che sia possibile emanare alcun ordine di rimozione degli effetti, salvi, se ricorrenti, effetti di tipo risarcitorio” (Tribunale Roma, 21/12/2010, n. 20072).

Respinte in ogni caso le domande sopra indicate, deve osservarsi che anche le richieste di dichiarazione dell'antisindacalità dei comportamenti lamentati in ricorso, sono prive di fondamento.

Deve essere infatti rigettata la domanda di accertamento dell'antisindacalità della condotta asseritamente consistita “*nell'indebita attivazione della procedura ex art. 47 L. 428/90, pur in assenza dei necessari presupposti di legge*”. Infatti, a fronte della qualificazione da parte delle resistenti dell'operazione dalle stesse realizzata in termini di trasferimento di ramo d'azienda, veniva debitamente attivata la procedura prevista dalla disposizione appena richiamata, che ha imposto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per un periodo di tempo che ha superato la durata minima prevista in 10 giorni.

Inoltre, occorre considerare che il ricorso introduttivo della presente causa è stato proposto da un'organizzazione sindacale, ai sensi dell'articolo 28 SL e, quindi, al fine della repressione delle pretese condotte antisindacali realizzate, secondo parte ricorrente. In tal senso, a fronte delle contestazioni di A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI in ordine alla pretesa insussistenza, nel caso di specie, di un ramo d'azienda, sono pertinenti le considerazioni svolte nella memoria di LA VERITÀ S.r.l., PANORAMA S.r.l. e SERVIZI EDITORIALI INTEGRATI S.r.l. Queste ultime osservavano che, se fosse vera la premessa dell'insussistenza di un ramo d'azienda, le resistenti non avrebbero dovuto nemmeno procedere ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 47 citato, né si sarebbe posto il problema del rispetto delle garanzie previste in favore dei lavoratori dall'articolo 2112 c.c. Deve, poi, osservarsi che, come risulta documentatamente provato, nel corso dell'espletata procedura, A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI partecipava attivamente, senza muovere contestazioni in ordine all'avvenuta attivazione in sé della procedura ex articolo 47 citato.



Non è meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore domanda di accertamento della condotta antisindacale asseritamente consistente *"nell'aver fornito al sindacato, in sede di apertura della procedura e di gestione della stessa, informazioni parziali e/o inesatte in ordine alle materie che devono costituire per legge oggetto di informazione e consultazione"*. In proposito, deve essere richiamata, la decisione della Suprema Corte, secondo cui *"In materia di trasferimento d'azienda, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nel prevedere l'obbligo del cedente e del cessionario di comunicare, tempestivamente e per iscritto, alle organizzazioni sindacali - oltre alla data del trasferimento, alle conseguenze per i lavoratori e alle eventuali misure nei confronti degli stessi - i motivi della cessione, non impone anche di indicare, nell'atto, le ragioni giustificatrici della decisione, assolvendo la suddetta comunicazione a sole finalità informative, allo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di scegliere se richiedere o meno l'esame congiunto e, in caso positivo, di parteciparvi in modo informato"* (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3537 del 13/02/2013). Quanto al problema della congruità delle informazioni contenute nella comunicazione oggetto di disamina, giova richiamare anche la sentenza di merito intervenuta sul tema, secondo cui *"Il giudizio sulla congruità, ai sensi dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, delle informazioni rese alle oo.ss. in occasione di un trasferimento d'azienda va effettuato attraverso la verifica della coerenza interna del sistema delineato dal citato art. 47 e quindi, della rispondenza dell'obbligo di informazione al fine per il quale esso è stato posto. In tale prospettiva soccorre lo stesso che art. 47 che - con le prescrizioni di cui alle lett. a), b), e c), del comma 1 - pone uno stretto finalismo fra la comunicazione dei motivi del trasferimento, l'accertamento delle conseguenze di esso per i dipendenti e le misure previste a tutela dei lavoratori interessati al trasferimento dell'azienda o di sue parti, dovendosi escludere, quindi, che le informazioni siano finalizzate alla valutazione della gestione aziendale e, ancor meno, alla concertazione della stessa fra le parti sociali"* (Pretura Milano, 16/02/1998).

Ebbene, tenuto conto dei principi di diritto appena richiamati e delle emergenze documentali sopra ricostruite, deve essere escluso che, dopo il perfezionamento delle due cessioni di ramo d'azienda, il sindacato ricorrente possa ancora, con attualità, muovere contestazioni al contenuto delle due comunicazioni trasmesse da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e da LA VERITÀ S.r.l. Deve infatti osservarsi che queste ultime risultavano idonee a consentire la decisione di A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI di richiedere l'esame congiunto alle due società appena



cite. È documentale, poi, alla luce di quanto prodotto da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e da LA VERITÀ S.r.l., che il sindacato ricorrente era stato, subito dopo le comunicazioni predette, informato del contenuto delle condizioni sospensive menzionate nelle comunicazioni ex articolo 47 cit., consistenti nella richiesta di riduzione delle retribuzioni, pacificamente superiori ai minimi sindacali, nonché all'azzeramento delle qualifiche, come definito nel comunicato sindacale successivo all'incontro del 10 ottobre 2018. La piena consapevolezza da parte della ricorrente delle due tematiche è quindi provata da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. mediante la produzione dei documenti 5 e 6, ossia dal contenuto dei comunicati sindacali provenienti dalla stessa A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI, ma prodotti sono da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e da LA VERITÀ S.r.l. in corso di causa.

Le ulteriori produzioni di ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. hanno altresì comprovato il ruolo di piena assistenza a livello sindacale svolto dalla ricorrente anche con riguardo al contenuto e alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione: in tal senso, occorre richiamare i documenti attestanti le modifiche proposte da parte sindacale al contenuto delle singole clausole di cui ai verbali predetti, dovendosi rimarcare che i giornalisti, anche all'atto della stipula dei verbali di conciliazione in sede sindacale, venivano assistiti da un rappresentante di A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI.

Peraltro, con riguardo alle trattative svolte direttamente con i singoli giornalisti, è la stessa ricorrente a dover riconoscere che *"i referenti sindacali manifestavano la non contrarietà a che venisse sondata la disponibilità individuale al passaggio, venendo quindi concordato nuovo incontro, inizialmente fissato per il 25 (doc. 6) ma poi differito al 26 ottobre"* (ricorso pagina 5); tanto è vero che gli incontri individuali predetti si svolgevano nelle more tra il secondo e il terzo incontro svoltosi a livello sindacale, quindi senza doglianze al momento mosse in proposito da parte del sindacato stesso. Per le ragioni esposte, deve essere rigettata l'ulteriore domanda di accertamento proposta da A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI per insussistente antisindacalità, *"nell'aver avviato e concluso, nel corso della procedura, trattative individuali con i giornalisti coinvolti, finalizzate sia alla risoluzione incentivata dei rapporti di lavoro che al passaggio alle dipendenze del cessionario con rinuncia ai diritti sanciti dall'art. 2112 c.c."*.





Deve essere esclusa, poi, la pretesa antisindacalità della condotta, a fronte della pacifica iniziale indisponibilità di ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. nel concedere incentivazioni all'esodo ai giornalisti, nonostante gli accordi raggiunti in tal senso per alcuni di questi ultimi anteriormente alle cessioni di ramo. Deve, in proposito, osservarsi che anche tali ultimi accordi, prodotti da ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., risultano sottoscritti con l'effettiva assistenza del rappresentante sindacale di A.L.G. – ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI.

Deve ritenersi l'infondatezza anche della pretesa antisindacalità della condotta di ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. per avere quest'ultima asseritamente minacciato di licenziamento dei giornalisti di Panorama, in caso di mancato perfezionamento del trasferimento di ramo d'azienda. Pur dovendosi dare atto della specifica contestazione da parte della citata resistente con riguardo all'esatto contenuto di quanto prospettato in ipotesi di mancata cessione a LA VERITÀ S.r.l., anche quindi a voler ritenere provato quanto dedotto dal sindacato ricorrente, deve escludersi che, a fronte delle pacifiche perdite accumulate dalla rivista Panorama, la prospettazione della possibilità di intimare i licenziamenti dei giornalisti addetti alla testata, integri di per sé condotta antisindacale. Infatti, la chiusura della testata, con ogni conseguenza sui rapporti di lavoro in essere, non può che astrattamente rientrare nell'ambito di una di quelle possibili valutazioni che l'imprenditore, anche nella veste di datore di lavoro, può decidere di assumere, con ogni ripercussione che ne deriva a cascata. Deve quindi ritenersi che non ricorre nel caso di specie una ipotesi di "minaccia", che possa avere determinato una qualche antisindacalità nella condotta del datore di lavoro.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto della complessità della causa, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 29/03/2019

Il Giudice

Dr.ssa Eleonora De Carlo